

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

così modificato con deliberazione di G.C. N. 69 del 24 luglio 2013

APPENDICE N. 2

al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
(G.C. N. 2 DEL 10.01.2011)

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

APPENDICE N. 2

INDICE

- Art. 1 – Contenuto del regolamento e ambito di applicazione
- Art. 2 – Presupposti di legittimità per l’affidamento degli incarichi
- Art. 3 – Limite di spesa
- Art. 4 – Procedure di affidamento
- Art. 5 – Procedure comparative per il conferimento degli incarichi
- Art. 6 – Formalizzazione e contenuto dei rapporti di collaborazione esterna
- Art. 7 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
- Art. 8 – Pubblicità degli incarichi
- Art. 9 – Controlli della Corte dei Conti
- Art. 10 – Esclusioni

Articolo 1: Contenuto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazione, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 3, commi 54, 55, 56 e 57, della legge n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008, nonché dagli artt. 21, comma 2, e 22, comma 2, della legge n. 69/2009 e fonti successive.

2. Con riferimento al precedente comma uno:

a) per incarichi individuali di collaborazione autonomia coordinata o continuativa, si intendono i rapporti di collaborazione esterna per l'acquisizione di competenze che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato.

b) per incarichi individuali di collaborazione autonoma di natura occasionale, si intendono i rapporti di collaborazione esterna o prestazione d'opera per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza;

3. In particolare per incarichi di studio, ricerca e consulenza si intendono:

studio: gli incarichi "individuali con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una produzione documentale scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte";

ricerca: gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;

consulenza: gli incarichi che riguardano le richieste di pareri ad esperti.

Articolo 2: Presupposti di legittimità per l'affidamento degli incarichi

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'incarico si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla Legge o sia previsto negli atti di natura programmatica approvati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 c. 2 del D.Lgs. 267/2000;

b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerenti con le esigenze di funzionalità dell'Ente medesimo;

c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;

d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno *per carenza nella dotazione organica della professionalità occorrente all'incarico da conferirsi o per oggettiva difficoltà e/o settorialità dell'incarico medesimo, rispetto alle professionalità in organico.*

2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è **attestata e documentata dal responsabile del servizio**, cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico. **Il detto Responsabile dovrà documentare e dare conto di quanto innanzi sia all'atto del conferimento dell'incarico, sia nel contesto del contratto di affidamento dello stesso.**

3. I soggetti incaricati ai sensi del presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e la certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs n. 276/2003, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile del servizio, che ha stipulato i contratti.

5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

Articolo 3: Limiti di spesa

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione.

Articolo 4: Procedure di affidamento

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile del servizio interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.

2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico, secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento.

3. Gli incarichi devono essere affidati mediante il ricorso a procedure concorsuali, secondo le indicazioni del successivo art. 5. Si può prescindere da dette procedure solo nei casi di:

a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei, *purchè le condizioni previste dall'avviso di selezione originario non vengano sostanzialmente modificate all'atto dell'affidamento dell'incarico;*

b) tipologia di prestazioni di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non sia possibile effettuare una comparazione tra più soggetti *con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato;*

c) incarichi relativi ad attività di consulenza e di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative ed organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte tali da non consentire l'esperimento della procedura comparativa;

d) incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

e) nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile del servizio competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa, salvo che non si tratti di esigenze programmabili usando l'ordinaria diligenza.

3 bis. Con riferimento alla casistica di cui al precedente comma 2, lettera c), d) ed e) si precisa che l'urgenza deve essere assoluta e imprevedibile e non imputabile all'amministrazione.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, l'incarico potrà essere conferito direttamente ed in via fiduciaria dal Responsabile del servizio competente, fatta salva, in ogni caso, la competenza della Giunta in relazione all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.

5. Sono inoltre sempre richiesti i requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale in relazione all'importo dell'affidamento.

6. Per il conferimento di più incarichi che superino il limite massimo, nel medesimo anno, allo stesso soggetto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 21, comma 2, della legge n. 69/2009.

Articolo 5: Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelgrande, per un periodo di tempo non inferiore a giorni **15 giorni e non superiore a giorni 30 da determinarsi da parte del Responsabile del servizio sulla base del valore dell'incarico da conferirsi.**

2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere quali elementi essenziali:

a) la natura, l'oggetto, la durata e le modalità di esecuzione dell'incarico;

b) il compenso previsto;

c) il termine e le modalità di presentazione delle domanda;

d) i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;

e) le modalità ed i criteri della scelta comparativa così come specificati al comma 3 del presente articolo;

f) ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi;

3. L'Amministrazione procede alla selezione dei soggetti esterni ai quali conferire l'incarico, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari e/o le proposte operative e le proposte economiche se richieste, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui, a titolo esemplificativo e salva la possibilità di definire ulteriori criteri nell'avviso in relazione alla specificità dell'incarico:

a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico desumibili dal curriculum e suscettibili di approfondimento mediante colloquio;

b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;

e) eventuale ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

4. Ai criteri di cui al comma 3, mediante attribuzione di specifici punteggi da specificare nell'avviso pubblico, potrà essere attribuito un peso diversamente modulato in ragione della specificità dell'incarico da conferire.

5. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il Responsabile del servizio competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa, salvo che questi ritenga di avvalersi di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

6. All'esito della comparazione di cui al precedente comma, il Responsabile del servizio o la Commissione, se nominata, procede alla redazione di una graduatoria di merito degli istanti secondo l'ordine decrescente del punteggio di valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.

7. L'affidamento dell'incarico al soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo, avviene con apposita determinazione adottata dal Responsabile del servizio competente, previa approvazione della graduatoria di merito.

8. L'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria di cui al comma 6 per l'affidamento di ulteriori incarichi analoghi, di cui si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla sua approvazione.

Articolo 6: Formalizzazione e contenuto dei rapporti di collaborazione esterna

1. Gli incarichi professionali esterni, compresi quelli affidati nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, in forma scritta.

2. I contratti di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:

a) la descrizione delle prestazioni, del luogo e delle modalità di svolgimento;

b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;

c) durata del rapporto, le penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo nel caso, tra l'altro, di accertata sussistenza di una causa di incompatibilità dell'assunzione dell'incarico;

d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;

e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;

f) *compenso, comunque proporzionato alla qualità e quantità dell'attività da svolgersi e alle utilità conseguite dall'Amministrazione;*

g) *profili economici ulteriori (scadenza dei o del pagamento e modalità di erogazione).*

3. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.

4. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite, inoltre, specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Articolo 7: Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile del Servizio verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dell'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del Servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente fissato.

Articolo 8: Pubblicità degli incarichi

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. In assenza della pubblicazione sul sito, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.

2. L'Ente rende noti, mediante inserimento in una banca dati accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri incaricati indicando l'oggetto, la durata ed il compenso degli incaricati medesimi.

Articolo 9: Controlli della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento se di importo superiore a 5.000 euro, Iva esclusa, devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei conti, alla quale i relativi atti devono essere inviati entro venti giorni dalla pubblicazione.

2. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 30 giorni dall'adozione a termini dell'art. 3 comma 57 della L. 24 dicembre 2007 n. 244.

Articolo 10: Esclusioni

1. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:

- a) le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n.163/2006, e successive modifiche ed integrazioni **per le quali si rinvia allo specifico regolamento per le spese in economia;**
- b) le attività obbligatorie per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- c) la rappresentanza in giudizio, **per i quali si rinvia alla normativa di settore;**
- d) le prestazioni dei componenti degli Organismi di controllo interno e di valutazione;
- e) gli incarichi conferiti in applicazione degli artt. 90 e 110 del D. L.vo 267/2000 **per i quali si rinvia al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;**
- f) gli incarichi riferiti alla materia di cui al D. L.vo 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", ed, in particolare, qualora l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'elenco dei servizi contenuti negli allegati n. II A e II B dello stesso.

Articolo 10bis: Incarichi conferiti dalle società partecipate.

1. Le società in house istituite dal comune e le società miste a partecipazione pubblica maggioritaria da parte del comune devono osservare, nei limiti della compatibilità, i principi e gli obblighi fissati nel presente regolamento.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 va inserita negli atti istitutivi delle dette società, le quali devono provvedere a rimettere al comune i provvedimenti di conferimento degli incarichi entro 15 giorni dalla loro adozione.